

Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

36 Venerdì 16 Novembre 2007

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Sentenza del giudice di pace di Milano sulle infrazioni al codice della strada

Autonoleggio, clienti multati

Nessuna responsabilità per le società di leasing

DI ANTONIO CICCIA

Chi prende un'auto a noleggio è responsabile per le violazioni al codice della strada. Insieme a chi ha effettivamente guidato e commesso l'infrazione. Nulla è dovuto dalla società di noleggio che ha preso in leasing il veicolo. E nulla è dovuto anche dalla società di leasing proprietaria del veicolo. A queste conclusioni è giunto il giudice di pace di Milano, con una motivata sentenza (n. 18676 depositata il 19 ottobre 2007), la prima in materia, con la quale ha annullato ventidue verbali. Una vicenda che in tutta Italia interessa un pacchetto multe per oltre dieci milioni di euro.

La società di noleggio indicata come responsabile in solido, difesa dall'avv. Giancarlo Cipolla, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti, mettendo in evidenza l'assenza dei presupposti di legge per colpire sia la società di noleggio sia la società di leasing proprietaria dei veicoli. Molto spesso le società di noleggio costituiscono il proprio

parco autoveicoli acquisendo i veicoli in locazione finanziaria da società di leasing, che ne è formalmente proprietaria.

Una volta noleggiata l'auto il rapporto diventa a tre: società di leasing (proprietaria), società di noleggio e terzo che ha ricevuto l'auto a noleggio.

Si pone il problema di chi risponde delle infrazioni commesse durante il periodo in cui l'auto è in noleggio. Nel caso specifico il comune ha irrogato le sanzioni amministrative ai danni della società di noleggio, indicata come locataria del veicolo. In effetti ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada delle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con il trasgressore. In sostanza, allora, sarebbero responsabili la società di noleggio (locataria). Un esito questo disatteso completamente dal giudice di pace, che ha interpretato in senso diverso la normativa.

Se il legislatore vuole colpire l'effettivo trasgressore (anche in relazione all'applicazione della perdita dei punti della patente) il responsabile non può che essere il cliente della società di noleggio. Questi sarà responsabile in solido con il terzo trasgressore se ha affidato il veicolo ad altri.

Il presupposto di questa interpretazione è che solo l'utilizzatore del veicolo ne ha il possesso materiale e ha la possibilità di controllarne la circolazione. Solo il cliente della società di noleggio ha la possibilità di impedire a terzi la circolazione e solo lui quindi può dare la prova liberatoria (tipica del responsabile in solido) che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Questi tesi trova altra conferma nella absurdità della tesi contraria. Se per le multe comminate in relazione a veicolo in leasing noleggiato dalla società di autonoleggio a rispondere fosse quest'ultima, allora vorrebbe dire che il cliente della società di noleggio non risponderebbe mai della violazione. Di quella violazione che ha commesso lo stesso cliente della società di noleggio

o terzo conducente cui quest'ultimo ha affidato il veicolo.

In questi casi sarebbe del tutto pregiudicata la normativa sulla patente a punti. Cosicché per evitare ogni responsabilità derivante dal codice della strada basterebbe prendere un'auto a noleggio. La conseguenza per le polizie municipali e per le altre autorità è di individuare come legittimato passivo l'effettivo utilizzatore del veicolo ed eventualmente il trasgressore, diverso dall'utilizzatore.

Non rileva l'effettiva proprietaria (società di leasing), che ha concesso in locazione finanziaria alla società di autonoleggio; non rileva quest'ultima, che non ha la disponibilità del veicolo (e non può vigilare sulla sua circolazione). Il giudice di pace di Milano è arrivato alla conclusione illustrata sulla base della interpretazione logica del codice della strada (articolo 196), anche se si potrebbe evidenziare una lacuna nella formulazione letterale. È indubbio, peraltro, che un orientamento di questo tipo sgrava le società di autonoleggio di rilevanti carichi economici.